



Allegato 3: Direttiva sull'accertamento dell'incapacità di prestare servizio nel settore ferroviario conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2) (Stato 1° novembre 2016)

Servizio sotto l'influsso di sostanze alteranti

Perizia in base al principio dei 3 pilastri

1. Contesto

In presenza di sospetta alterazione della capacità di prestare servizio a causa dell'influsso di sostanze diverse dall'alcol, si effettua una perizia in base al principio dei 3 pilastri (art. 23 cpv. 1 OASF) in particolare nei seguenti casi:

- a. se nel sangue della persona che presta servizio si riscontra una sostanza che può compromettere la capacità a prestare servizio e per la quale non è definito un valore limite legale;
- b. se nel sangue della persona che presta servizio si riscontra una sostanza di cui all'articolo 23 OASF assunta su prescrizione medica;
- c. in singoli casi motivati, se nel sangue della persona che presta servizio si riscontra una sostanza di cui all'articolo 23 OASF la cui concentrazione è inferiore ai valori limite definiti all'articolo 23 della presente direttiva.

2. Svolgimento

Nell'effettuare la perizia summenzionata si deve tenere conto delle ultime conoscenze scientifiche riconosciute.

Il rapporto di perizia si basa sui seguenti elementi, laddove presenti (art. 23 cpv. 2 OASF):

- a. accertamenti delle autorità di controllo (ad es. anomalie, limitazioni, dinamica dell'incidente, ecc.);
- b. risultati dell'esame medico; e
- c. risultati delle analisi tossicologiche forensi.

Nel rapporto di perizia vanno riportati eventuali dubbi in merito alla capacità di prestare servizio sorti durante la perizia.